

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE 21 APRILE 2005



Alla firma dell'Atto Costitutivo

"Fondazione Studi Giuridici Avvocato Giovanni Valcavi"

21 Aprile 2005

che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

4) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, l'avvocato VALCAVI GIOVANNI assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, i seguenti beni:

somma di euro 516.000,00 (Euro cinquecentosedicimila e zero centesimi) documentata e trasferita agli effetti di cui al presente negozio di dotazione sul conto corrente acceso a nome di questa Fondazione col n.48621 presso la BANCA POPOLARE DI MILANO - Filiale di Varese;

detta provvista e dotazione risulta infatti accreditata su detto conto corrente come da dichiarazione della predetta Banca in data 13 aprile 2005 che in originale si allega al presente sotto la lettera "A".

Una volta ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento del patrimonio.

L'avvocato VALCAVI GIOVANNI garantisce che i beni assegnati sono di sua piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità.

5) Dichiaro espressamente l'avvocato VALCAVI GIOVANNI che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

6) A comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati:

- Presidente: l'avv. VALCAVI GIOVANNI, suggeneralizzato;

- Vice Presidente: l'avv. ASCOLI MARCO, nato a Varese il 2 ottobre 1945, residente a Barasso (VA), via Masaccio n.1, avvocato, codice fiscale SCL MRC 45R02 L682C;

i quali resteranno in carica vita loro natural durante, salvo dimissioni; sono membri di diritto i signori:

- DIONIGI prof. RENZO, nato a Milano il giorno 11 settembre 1940, residente a Varese (VA) in via Agello n.39, codice fiscale DNG RNZ 40P11 F205D, in quanto Rettore Pro-Tempore dell'"UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA", con sede in Varese (VA) via Ravasi n.2 istituita ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 Luglio 1998 n.525, avente numero di codice fiscale 95039180120 e di partita I.V.A. 02481820120;

- MARTELLI avv. SERGIO nato a Milano (MI) il 18 giugno 1956, residente a Varese (VA) in via Crispi n.18, avvocato, codice fiscale: MRT SRG 56H18 F205E, in quanto Presidente Pro-Tempore dell'Ordine degli Avvocati di Varese, con sede in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi - Palazzo di Giustizia. Sono Consiglieri: le signore

- GALLI BUTTI VALERIA nata a Sorenago in Svizzera il 19 gennaio 1943, residente a Lugano in Svizzera in via degli Amadi n.1, avvocato e notaio, codice fiscale: GLL VRD 43A59 Z113G;

- BASSANI PAOLA nata a Varese (VA) il giorno 8 ottobre 1945, residente a Varese (VA), via Lazio n.19, medico chirurgo.

codice fiscale: BSS PLA 45R48 L682D;

le quali resteranno in carica vita loro natural durante, salvo dimissioni e non sono revocabili da alcuno; ed ancora i signori:

- **PALIAGA avv.LUCIO** nato a Pola (PL) il giorno 11 febbraio 1930, residente a Varese (VA) in via Ortello n.15, avvocato, codice fiscale: PLG LCU 30B11 G778S;

- **COSCIA avv.GIORGIO** nato a Varese (VA) il 15 ottobre 1943, residente a Varese (VA) in via Sabotino n.14, avvocato, codice fiscale: CSC GRG 43R15 L682R;

- **OLIVIERI avv.ALBERTO** nato a Gorizia (GO) il 18 maggio 1938, residente a Varese (VA) in piazza Monte Grappa n.6, avvocato, codice fiscale: LVR LRT 38E18 E098S.

Agli stessi la presente nomina sarà comunicata nel più breve tempo tecnico possibile.

7) Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto il comparente dichiara che il valore complessivo del patrimonio è di euro 516.000,00 (Euro cinquecentosedicimila e zero centesimi).

8) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

9) Ove necessario e richiesto dalle Autorità competenti al riconoscimento ed all'iscrizione della Fondazione il compimento di atti anche in forma pubblica, istanze, formalità e attività in genere, il fondatore, oltre al compimento diretto da parte sua, delega all'uopo l'avvocato MARCO ASCOLI supra generalizzato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, e da me medesimo letto, presenti i testi, in un con gli allegati, al comparente che l'ha approvato.

Occupà

di fogli due, facciate otto sin qui

Avv GIOVANNI VALCAVI - firmato

SILVIA ALTAMURA teste - firmato

TIZIANA PONTI teste - firmato

CARLO GAUDENZI NOTAIO - firmato I.S.

FONDAZIONE STUDI GIURIDICI AVVOCATO GIOVANNI VALCAVI

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita per volontà dell'Avv.to Giovanni Valcavi di Varese, una fondazione denominata "FONDAZIONE STUDI GIURIDICI AVVOCATO GIOVANNI VALCAVI" con sede in Varese Via Magenta n.5

ARTICOLO 2

La Fondazione si propone:

- a) di fornire le condizioni per lo sviluppo della cultura giuridica nell'ambito dei circondari dei Tribunali del distretto delle Corti d'Appello di Milano, Torino e del Canton Ticino, che coinvolga ed amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza,
- b) di predisporre per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di avvocato strumenti di studio e di formazione forense, anche ed in particolare, dando vita ad un'apposita scuola forense, o comunque supportando una scuola forense,
- c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito territoriale indicato un servizio di aggiornamento e/o specializzazione nei diversi settori dell'attività forense,
- d) di creare un apposito centro studi che svolga attività divulgativa e di approfondimento su problemi e questioni di natura legislativa, giudiziaria e dottrinale onde far conoscere anche ai cittadini meno garantiti le leggi che li riguardano.

ARTICOLO 3

La Fondazione, a questi fini, potrà secondo le Direttive del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- a) promuovere direttamente ovvero attraverso la creazione di opportune strutture e/o soggetti di diritto, masters post laurea, scuole forensi, istituire servizi ad operatori nel campo forense e giuridico in genere;
- b) acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare o concedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni immobili da destinare anche a sedi secondarie della Fondazione per l'erogazione più agevole di servizi di interesse comune ai suoi soci ed degli utenti in genere;
- c) organizzare unitamente ad altri soggetti ed enti congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stages, masters e quant'altro utile e necessario;
- d) curare e divulgare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza, tra l'altro, degli scopi, dei programmi e delle attività svolte dalla Fondazione;
- e) dotarsi di un proprio sito Internet ed avere uno o più domicili telematici;
- f) collegarsi con enti ed organizzazioni similari, per istituire borse di studio, secondo sempre le direttive del

Consiglio di Amministrazione per i discenti meritevoli e/c bisognosi.

ARTICOLO 4

I corsi di formazione, aggiornamento professionale e di cultura si svolgeranno in base a programmi di carattere teorico e pratico stabiliti dagli organi della Fondazione e saranno tenuti da docenti incaricati ad hoc da codesti organi e saranno aperti a coloro che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti e si dichiareranno pronti a frequentarli con assiduità e profitto ed a sostenere i relativi costi fissati dagli organi dell'ente.

ARTICOLO 5

La Fondazione potrà pertanto, collegandosi con gli enti pubblici e privati o soggetti ad essi similari, associazioni od università, stipulare accordi per promuovere stages, masters, la scuola forense, avviare seminari per il conseguimento degli scopi istituzionali, viaggi di studio, pubblicare e divulgare pubblicazioni.

Essa potrà acquistare, prendere in locazione, in comodato, locare o concedere in uso beni, a titolo oneroso o gratuito, servizi di comune interesse per i suoi utenti in genere.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale versato dall'Avv.to Giovanni Valcavi così come indicato nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante dell'atto medesimo;
- b) da beni mobili od immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.
- c) Il patrimonio indisponibile - inteso per quanto infra quale indisponibilità "relativa" - è costituito dal fondo iniziale di cui al capo a) e dai beni di cui al capo b) erogati anche da terzi con l'espresso vincolo di indisponibilità. Per indisponibilità si intende l'assoluto divieto di impiegare i beni patrimoniali di che trattasi in scopi o finalità non attinenti con quelli della Fondazione: in ogni caso le spese impiegabili ed erogabili dalla Fondazione, per espresso desiderio del Fondatore, non potranno superare ogni anno euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi) del patrimonio indisponibile, mentre nessun limite opererà per quanto concerne rendite ovvero redditi ritraibili.

ARTICOLO 7

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) da eventuali elargizioni dell'Avv. Valcavi e dalle rendite del patrimonio indisponibile.
- b) da eventuali avanzi della gestione annuale, proventi straordinari, liberalità, legati, eredità, erogazioni ecc. non espressamente destinati al patrimonio indisponibile;

- c) da ogni altro bene mobile ed immobile, liquidità, etc., che perverranno da enti e/o privati non espressamente destinati al patrimonio indisponibile,
- d) dai proventi di natura straordinaria,
- e) da ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:

- il **Presidente** ed il **Vicepresidente**
- il **Consiglio di Amministrazione**
- il **Comitato Tecnico Scientifico**
- il **Collegio dei Revisori dei Conti**

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

Il **Presidente e Vicepresidente** del C.d.A. della Fondazione, nominati nell'atto costitutivo sono rispettivamente l'Avv.to Giovanni Valcavi di Varese e l'Avv.to Marco Ascoli di Varese che dureranno in carica, salvo dimissioni, a vita, conformemente alla volontà del fondatore di assicurare alla stessa un periodo di stabilità sufficientemente lungo perché dia i risultati attesi.

Il Presidente della Fondazione sarà sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Il Vice Presidente succederà di diritto al Presidente.

Cessata la Presidenza dell'Avv. Giovanni VALCAVI e subentrato nella carica di Presidente l'Avv. Marco ASCOLI di Varese, il Vice Presidente successivo verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi). Il Vice Presidente dura in carica 8 (otto) anni e può essere rinnovato per un successivo periodo di durata di altri 8 (otto) anni. Cessata anche la presidenza dell'avvocato Marco Ascoli, decade anche il vice presidente in carica.

Di lì in avanti, la nomina quindi del presidente e/o del vice presidente avviene per elezione da parte del Consiglio di Amministrazione con il quorum qualificato dei 2/3 (due terzi).

Il Presidente della Fondazione sceglierà il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori dei componenti il C.d.A..

Ove si verificasse la contestuale vacanza del Presidente e del Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo, o insediati successivamente, si prevede che la loro integrazione avvenga col sistema della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi); il loro mandato cesserà allo spirare dell'originario mandato nel quale sono subentrati per cooptazione.

Il Presidente della Fondazione ha il potere di rappresentanza sostanziale e giudiziale.

Il Presidente in particolare:

- provvede agli atti di amministrazione ove non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

rappresenta la Fondazione in giudizio;

- stipula i contratti;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A.;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta ogni provvedimento opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- in caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente e, in subordine, il membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione regge la Fondazione ed è composto da nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti.

Dei nove componenti:

- due sono di diritto, e cioè il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese ed il Rettore Pro-Tempore dell'Università dell'Insubria.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione al primo impianto è costituito dall'Avv. Alberto Olivieri, dall'Avv. Giorgio Coscia, dall'Avv. Lucio Paliaga, dall'Avv. Valeria Galli Butti, dalla Dott.ssa Paola Bassani, oltre al Presidente e dal Vice Presidente, ed ai membri di diritto.

In caso di successive dimissioni o revoca di amministratori, si farà luogo alla cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei componenti per la nomina dei nuovi membri, salvo che per la eventuale cooptazione del Presidente e del Vice Presidente per cui occorrerà la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).

I Consiglieri (tranne il Presidente ed il Vice Presidente) durano in carica per anni 9 (nove), rinnovabili per il medesimo periodo, sino a dimissioni o revoca, deliberata a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. Anche il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione come sopra, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), ad eccezione dei "primi" presidente e vice presidente ossia gli avvocati GIOVANNI VALCAVI e MARCO ASCOLI.

I Consiglieri Paola Bassani e Valeria Galli Butti non sono revocabili e quindi sono rinnovate di diritto.

La temporanea mancanza di membri del consiglio non impedisce

la piena attività di questo finché sono in carica almeno 3 (tre) membri.

I consiglieri nell'ultimo anno di durata in carica designeranno con la maggioranza dei componenti i membri del consiglio che si insedierà per periodo successivo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta per semestre con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

E' convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente, o del Vicepresidente, o a richiesta di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione fra l'altro ed a titolo esemplificativo:

- a) esamina e provvede, di concerto con il Presidente, in ordine alla individuazione e nomina di componenti il Comitato tecnico Scientifico.
- b) redige i bilanci d'esercizio,
- c) delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza,
- d) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori,
- e) accetta donazioni ed eredità,
- f) bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi ecc.,
- g) nomina i componenti degli altri organi della Fondazione, quando statutariamente non debba a ciò concorrere con altri organi;
- h) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Presidente,
- i) individua percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita ed allo sviluppo culturale, conformemente ai fini ed agli scopi individuati al n.2 che precede.

ARTICOLO 14

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Presidente di concerto con il C.d.A. tra avvocati, magistrati, notai e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito.

Il Presidente o il C.d.A. provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli

STESSI.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati dal C.d.A. o dal Presidente.

Il Comitato viene convocato dal Presidente del C.d.A. della Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato possono partecipare il Presidente del C.d.A. o un suo delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sul regolamento per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Presidente o, in mancanza, dal C.d.A.; tra gli effettivi, uno deve essere iscritto nell'albo degli Avvocati e due nell'albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, dai quali saranno scelti anche i due membri supplenti.

I Revisori eleggono il Presidente del collegio tra gli effettivi; durano in carica 4 (quattro) anni.

Il primo quadriennio decorre dal dì dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Accertano le regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno, se richiesti, relazione scritta collegiale al C.d.A..

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del C.d.A.: di essi solo il Presidente, se presente, ha voto consultivo nelle riunioni del C.d.A..

ARTICOLO 16

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere per gravi motivi o giusta causa revocati o sostituiti dal Presidente o dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica sino alla scadenza della durata dell'organo di cui fa parte.

ARTICOLO 17

solare.

A tutti gli scopi istituzionali si fa fronte con le rendite del patrimonio iniziale, ovvero con i proventi e/o gli avanzi utili di gestione, purchè non destinati al patrimonio indisponibile, salvo particolari sovvenzioni o liberalità con specifico scopo: è infatti intendimento della Fondazione preservare il patrimonio iniziale. Il tutto con i limiti di spese imposti dal Fondatore e di cui al caso dell'art.6.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della sua competenza di cui all'art.13 lett.c), determina le priorità attuative dello scopo per ciascun esercizio.

ARTICOLO 18

Tutte le cariche e le funzioni degli organi sono svolte gratuitamente, salvo eventuale rimborso spese a piè di lista.

ARTICOLO 19

Ove non specificato, per la elezione a nomine e cariche la maggioranza necessaria sarà quella assoluta.

ARTICOLO 20

Ove non specificatamente previsto, la normativa cui si rinvia è quella del codice civile e delle leggi inerenti le Fondazioni.

Avv GIOVANNI VALCAVI - firmato
SILVIA ALTAMURA teste - firmato
TIZIANA PONTI teste - firmato
CARLO GAUDENZI NOTAIO - firmato I.S.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di 12 (dodici) facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Varese li, venti-sette aprile due thousand...

ATTO INTEGRATIVO DELLA FONDAZIONE 18 APRILE 2006

dott. carlo gaudenzi
notaio

via Finocchiaro Aprile n° 5

21100 VARESE

tel. 0332.280318 (ric. aut.) - fax 0332.282869

e-mail: carlogau@tin.it

ORIGINALE

N.REP. 75980/11875.=

DOCUMENTI

Relativi all'atto di "ATTO INTEGRATIVO"

Rogato addì, diciotto aprile duemilasei

FONDAZIONE STUDI GIURIDICI
AVVOCATO GIOVANNI VALCAVI

esecuzione pedissequa di quanto richiesto dal medesimo Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Varese con comunicazione del 3 aprile 2006 prot.n.6999/2006 area A rif.fascicolo n.3082/2005, in sede di istruttori dell'istanza predetta, in quanto detto Ufficio ha ritenuto e richiedere l'inserimento nello Statuto della Fondazione predetta delle seguenti precisazioni:

- il periodo di durata della Fondazione, e che la stessa "non ha scopo di lucro";
- all'art.9 (nove) dopo le parole "cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario" l'aggiunta del seguente periodo: "previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione";
- all'art.17 (diciassette) dopo le parole "L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare", l'aggiunta del seguente periodo: "il rendiconto dovrà essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario";
- l'inserimento, sempre all'art.17, di un ulteriore comma che disponga che: "gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse; è vietata, inoltre, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione";
- l'inserimento infine di un apposito articolo che disciplini lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione affinché il patrimonio residuo venga devoluto ad altre Fondazioni che abbiano scopo analogo od organismi di pubblica utilità con le modalità previste dalla legge.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il componente come supra espressamente autorizzato, ritenute condivisibili le richieste della locale Prefettura, ancorchè gli inserimenti da introdurre fossero nella ratio del contesto generale dell'intero statuto, ove era pure previsto il rinvio alle norme di legge in materia,

DETERMINA

ad ogni effetto di Legge di acconsentire alla ricevuta richiesta di introdurre nello statuto le innovazioni sopra indicate e che qui abbiansi per integralmente ritrascritte ed approvate, si che il nuovo testo dello Statuto è quello risultante dalla seguente stesura:

"FONDAZIONE STUDI GIURIDICI AVVOCATO GIOVANNI VALCAVI

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita per volontà dell'Avv.to Giovanni Valcavi di Varese, una fondazione denominata "FONDAZIONE STUDI GIURIDICI AVVOCATO GIOVANNI VALCAVI" con sede in Varese Via Magenta n.5

ARTICOLO 2

La Fondazione

non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, ha durata a tempo indeterminato

si propone:

- a) di fornire le condizioni per lo sviluppo della cultura giuridica nell'ambito dei circondari dei Tribunali del distretto delle Corti d'Appello di Milano, Torino e del Canton Ticino, che coinvolga ed amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza,
- b) di predisporre per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di avvocato strumenti di studio e di formazione forense, anche ed in particolare, dando vita ad un'apposita scuola forense, o comunque supportando una scuola forense,
- c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito territoriale indicato un servizio di aggiornamento e/o specializzazione nei diversi settori dell'attività forense,
- d) di creare un apposito centro studi che svolga attività divulgativa e di approfondimento su problemi e questioni di natura legislativa, giudiziaria e dottrinale onde far conoscere anche ai cittadini meno garantiti le leggi che li riguardano.

ARTICOLO 3

La Fondazione, a questi fini, potrà secondo le Direttive del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- a) promuovere direttamente ovvero attraverso la creazione di opportune strutture e/o soggetti di diritto, masters post laurea, scuole forensi, istituire servizi ad operatori nel campo forense e giuridico in genere;
- b) acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare o concedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni immobili da destinare anche a sedi secondarie della Fondazione per l'erogazione più agevole di servizi di interesse comune ai suoi soci ed degli utenti in genere;
- c) organizzare unitamente ad altri soggetti ed enti congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stages, masters e quant'altro utile e necessario;
- d) curare e divulgare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza, tra l'altro, degli scopi, dei programmi e delle attività svolte dalla Fondazione;
- e) dotarsi di un proprio sito Internet ed avere uno o più domicili telematici;
- f) collegarsi con enti ed organizzazioni similari, per istituire borse di studio, secondo sempre le direttive del Consiglio di Amministrazione per i discenti meritevoli e/o bisognosi.

ARTICOLO 4

I corsi di formazione, aggiornamento professionale e di cultura si svolgeranno in base a programmi di carattere



teorico e pratico stabiliti dagli organi della Fondazione saranno tenuti da docenti incaricati ad hoc da codesti organi e saranno aperti a coloro che dimostreranno di essere possessori dei requisiti e si dichiareranno pronti frequentarli con assiduità e profitto ed a sostenere relativi costi fissati dagli organi dell'ente.

ARTICOLO 5

La Fondazione potrà pertanto, collegandosi con gli enti pubblici e privati o soggetti ad essi similari, associazioni od università, stipulare accordi per promuovere stage masters, la scuola forense, avviare seminari per conseguimento degli scopi istituzionali, viaggi di studio, pubblicare e divulgare pubblicazioni.

Essa potrà acquistare, prendere in locazione, in comodato locare o concedere in uso beni, a titolo oneroso o gratuito, servizi di comune interesse per i suoi utenti in genere.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale versato dall'Avv.to Giovanni Valcavi come indicato nell'atto costitutivo, del quale presente statuto è parte integrante dell'atto medesimo;
- b) da beni mobili od immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.
- c) Il patrimonio indisponibile - inteso per quanto in quale indisponibilità "relativa" - è costituito dal fondo iniziale di cui al capo a) e dai beni di cui al capo b) erogati anche da terzi con l'espresso vincolo di indisponibilità. Per indisponibilità si intende l'assoluto divieto di impiegare i beni patrimoniali di che trattasi per scopi o finalità non attinenti con quelli della Fondazione in ogni caso le spese impiegabili ed erogabili dalla Fondazione, per espresso desiderio del Fondatore, non potranno superare ogni anno euro 10.000,00 (Euro diecimila zero centesimi) del patrimonio indisponibile, mentre nessun limite opererà per quanto concerne rendite ovvero redditi ritraibili.

ARTICOLO 7

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle entrate che potranno essere costituite:

- a) da eventuali elargizioni dell'Avv.Valcavi e dalle rendite del patrimonio indisponibile,
- b) da eventuali avanzi della gestione annuale, proventi straordinari, liberalità, legati, eredità, erogazioni ecc non espressamente destinati al patrimonio indisponibile;
- c) da ogni altro bene mobile ed immobile, liquidità, ecc. che perverranno da enti e/o privati non espressamente destinati al patrimonio indisponibile,
- d) dai proventi di natura straordinaria,
- e) da ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- adotta ogni provvedimento opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- in caso di mancanza o di impedimento del Presidente nelle sue funzioni il Vicepresidente e, in subordine, il membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione regge la Fondazione ed è composto da nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti.

Dei nove componenti:

- due sono di diritto, e cioè il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese ed il Rettore Pro-Tempore dell'Università dell'Insubria.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione al primo impianto costituito dall'Avv. Alberto Olivieri, dall'Avv. Giorgio Coscia, dall'Avv. Lucio Paliaga, dall'Avv. Valeria Galli Butti, dalla Dott.ssa Paola Bassani, oltre al Presidente e dal Vice Presidente, ed ai membri di diritto.

In caso di successive dimissioni o revoca di amministratori, si farà luogo alla cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei componenti per la nomina dei nuovi membri, salvo che per la eventuale cooptazione del Presidente e del Vice Presidente per cui occorrerà la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).

I Consiglieri (tranne il Presidente ed il Vice Presidente) durano in carica per anni 9 (nove), rinnovabili per il medesimo periodo, sino a dimissioni o revoca, deliberata a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. Anche il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione come sopra, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), ad eccezione del "primo" presidente e vice presidente ossia gli avvocati GIOVANNI VALCAVI e MARCO ASCOLI.

I Consiglieri Paola Bassani e Valeria Galli Butti non sono revocabili e quindi sono rinnovate di diritto.

La temporanea mancanza di membri del consiglio non impedisce la piena attività di questo finché sono in carica almeno 3 (tre) membri.

I consiglieri nell'ultimo anno di durata in carica designeranno con la maggioranza dei componenti i membri del

consiglio che si insedierà per periodo successivo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta per semestre con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

E' convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente, o del Vicepresidente, o a richiesta di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione fra l'altro ed a titolo esemplificativo:

- a) esamina e provvede, di concerto con il Presidente, in ordine alla individuazione e nomina di componenti il Comitato tecnico Scientifico.
- b) redige i bilanci d'esercizio,
- c) delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza,
- d) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori,
- e) accetta donazioni ed eredità,
- f) bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi ecc.,
- g) nomina i componenti degli altri organi della Fondazione, quando statutariamente non debba a ciò concorrere con altri organi;
- h) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Presidente,
- i) individua percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita ed allo sviluppo culturale, conformemente ai fini ed agli scopi individuati al n.2 che precede.

ARTICOLO 14

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Presidente di concerto con il C.d.A. tra avvocati, magistrati, notai e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito.

Il Presidente o il C.d.A. provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati dal C.d.A. o dal Presidente.

Il Comitato viene convocato dal Presidente del C.d.A. o dalla Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Alle sedute del Comitato possono partecipare il Presidente del C.d.A. o un suo delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sul regolamento per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti all'esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Presidente o, in mancanza, dal C.d.A.; tra gli effettivi, uno deve essere iscritto nell'albo degli Avvocati e due nell'albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, dai quali saranno scelti anche i due membri supplenti.

I Revisori eleggono il Presidente del collegio tra i membri effettivi; durano in carica 4 (quattro) anni.

Il primo quadriennio decorre dal giorno dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e, a richiesta, fanno, se richiesti, relazione scritta collegiale al C.d.A..

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del C.d.A.; di essi solo il Presidente, se presente, ha voto consultivo nelle riunioni del C.d.A..

ARTICOLO 16

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere per gravi motivi e giusta causa revocati o sostituiti dal Presidente dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica sino alla scadenza della durata dell'organo di cui fa parte.

ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare; il rendiconto dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

A tutti gli scopi istituzionali si fa fronte con le rendite del patrimonio iniziale, ovvero con i proventi e/o gli avan-

utili di gestione, purchè non destinati al patrimonio indisponibile, salvo particolari sovvenzioni o liberalità con specifico scopo: è infatti intendimento della Fondazione preservare il patrimonio iniziale. Il tutto con i limiti di spese imposti dal Fondatore e di cui al caso dell'art.6.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse; è vietata, inoltre, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della sua competenza di cui all'art.13 lett.c), determina le priorità attuative dello scopo per ciascun esercizio.

ARTICOLO 18

Tutte le cariche e le funzioni degli organi sono svolte gratuitamente, salvo eventuale rimborso spese a piè di lista.

ARTICOLO 19

Ove non specificato, per la elezione a nomine e cariche la maggioranza necessaria sarà quella assoluta.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, occorrendo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il Liquidatore, ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti che abbiano analoghi scopi o ad altri organismi di pubblica utilità con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 21

Ove non specificatamente previsto, la normativa cui si rinvia è quella del codice civile e delle leggi inerenti le Fondazioni."

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Il presente viene chiuso alle ore 17 (diciassette) e 20 (venti)primi

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, e da me medesimo letto, presenti i testi, al comparente che l'ha approvato.

Occupa di

fogli cinque facciate diciotto sin qui
MARCO ASCOLI - firmato
SILVIA ALTAMURA teste - firmato
DANIELA DAL MONTE teste - firmato
CARLO GAUDENZI NOTAIO - firmato I.S.



La presente copia, realizzata con sistema elettronico,
composta di 10 (dieci) facciate, è conforme all'originale e
si rilascia per uso consentito dalla legge.

Varese li, **21 APR 2006**

